

COMUNE DI TEGLIO VENETO

Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Approvato con delibera C.C. N. 43 del 28.06.2021

ART. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) disciplina gli interventi nell'ambito del territorio comunale ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia di sicurezza sociale.

ART. 2 – Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito indicato come S.A.D.) è un servizio sociale strutturato ed organizzato in modo tale da consentire al cittadino di conservare la propria autonomia di vita nella propria abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale, nel caso in cui venga non sia più completamente autonomo e non possa contare completamente sull'aiuto dei parenti, o venga comunque a trovarsi in uno stato di necessità tale da compromettere la continuazione normale della propria vita familiare.

Il S.A.D. si pone quindi come obiettivo quello di:

- Garantire alle persone la permanenza nel proprio ambito di vita e di relazione assicurando un'esistenza sicura e libera, anche se parzialmente protetta, evitando l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione;
- Favorire l'autonomia della persona dal punto di vista psicofisico e relazionale agendo sulle capacità e risorse personali, sulla rete familiare, amicale e di volontariato del territorio;
- Evitare e ridurre i rischi di isolamento sociale ed emarginazione dell'utente sostenendolo psicologicamente e stimolandolo alla vita di relazione;
- Svolgere attività di prevenzione per consentire un'esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici, psichici e sociali;

ART. 3 – DESTINATARI

Sono destinatari del S.A.D. i cittadini residenti nel Comune di Teglio Veneto che si trovino in situazione di parziale o totale non autosufficienza e che non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali.

Il servizio di Assistenza Domiciliare opera anche in stretto collegamento con i servizi sanitari e può intervenire su persone in carico al servizio sanitario quali pazienti psichiatrici, tossicodipendenti, ecc. con le modalità e secondo i protocolli operativi stabiliti negli accordi con l'Assl.

Il S.A.D. è erogato prioritariamente a:

1. Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti o con ridotta autonomia psico-fisica e socio-relazionale
2. Persone parzialmente autosufficienti prive di parenti conviventi o con parenti che di fatto non adempiono all'obbligo di assistenza
3. Persone che vivono in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale

In casi di particolare gravità ed emergenza, possono usufruire del servizio anche le persone ed i nuclei familiari non residenti nel Comune. Queste eccezioni devono essere preventivamente valutate ed autorizzate dal Responsabile del servizio.

L'ammissione al servizio è assicurata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale.

I soggetti che beneficiano del servizio partecipano alla spesa in proporzione al reddito secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente regolamento.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Assistente sociale del Comune cura il coordinamento e l'organizzazione generale del servizio. In particolare esplica le seguenti funzioni:

- Istruttoria delle richieste
- Analisi e valutazione dei bisogni
- Predisposizione del piano di intervento, che determini il numero delle ore settimanali di intervento, le prestazioni, definisca la data di inizio, gli orari, la periodicità degli interventi, le modalità e i tempi di verifica
- Definisce e verifica degli obiettivi
- Verifica delle rispondenze delle prestazioni ai bisogni rilevati e della permanenza dello stato di bisogno
- Coordinamento degli interventi con il personale addetto alle prestazioni domiciliari
- Cura dei rapporti con i familiari dell'utente, vicini e/o volontari
- Rapporto con gli altri servizi sociali territoriali

Gli operatori domiciliari erogano le prestazioni di assistenza domiciliare rivolte alla persona e all'ambiente ed in particolare attività finalizzate al permanere dell'utente nella propria abitazione ed al soddisfacimento dei bisogni primari:

- Cura dell'igiene personale
- Alzare e coricare dal letto la persona non autosufficiente
- Aiuto per la vestizione
- Aiuto per l'assunzione dei pasti
- Sostegno psicologico e relazionale
- Interventi di emergenza
- Attività igienico-sanitarie di facile attuazione
- Aiuto per l'assunzione dei farmaci
- Fornitura di pasti caldi a domicilio

ART. 5 – OBBLIGHI DEL PERSONALE

Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a garantire la massima riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

E' fatto divieto assoluto al personale addetto all'assistenza di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti/familiari.

ART. 6 – CARATTERE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono caratterizzate dalla temporaneità, sussidiarietà e dalla complementarità operativa.

Temporaneità:

Devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o suoi familiari non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi, salvo i casi in cui si evidenziano bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo e le prestazioni assumono quindi carattere di stabilità.

Sussidiarietà:

Il S.A.D. deve integrare le attività delle persone assistite e/o dei familiari. Non deve mai porsi nell'ottica della "sostituzione", ma tutte le attività vanno collocate in una prospettiva di stimolo e di sollecitazione delle capacità residue dell'utente.

Complementarietà operativa:

Il servizio va coordinato ed integrato con gli altri servizi sociali in generale

ART. 7 – RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI

Le prestazioni sanitarie sia ambulatoriali che domiciliari medico specialistiche, infermieristiche e riabilitative di cui necessitano gli utenti sono di competenza dell'Az. UISS, che le eroga attraverso i presidi sanitari e l'organizzazione distrettuale dei servizi.

Le prestazioni integrate, di tipo socio assistenziale e sanitario, sono garantite attraverso il servizio di A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata), erogate dall'Az. Uiss secondo un apposito piano di intervento concordato con i servizi socio-sanitari del territorio.

Qualora l'utente sia seguito anche da altri servizi (Consultorio Familiare, CSM, Ser.d, ecc.) l'Assistente Sociale del Comune formula un piano di lavoro comune che contenga gli obiettivi dell'intervento stesso, fermo restando le diverse funzioni e diverse responsabilità, attivando e mantenendo gli opportuni contatti con gli altri servizi.

ART. 8 – PROCEDURE E MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere attivato su richiesta dell'interessato o di un suo familiare.

In casi di particolare gravità ed emergenza, quando i soggetti non siano in grado di provvedere alla cura dei propri interessi e non abbiano chi vi provveda per loro, il Comune avvia e svolge d'ufficio il procedimento per l'erogazione del servizio.

L'avvio del procedimento è subordinato a:

1. Presentazione di una domanda indirizzata al Sindaco, con allegata la seguente documentazione:
 - ✓ Attestazione ISEE atta a rilevare la situazione reddituale e patrimoniale dei componenti il nucleo familiare
 - ✓ Certificato del medico di base e/o del medico specialista
 - ✓ Eventuale fotocopia certificazione invalidità civile

La mancata presentazione della documentazione, anche a seguito di successiva richiesta di integrazione della stessa, comporta il non accoglimento della domanda e la sua archiviazione.

ART. 9 – INDICATORI PER LA VALUTAZIONE

L'Assistente Sociale redige una relazione tecnica ed elabora il Piano di Intervento personalizzato contenente le indicazioni relative ai servizi/interventi da attivare e del numero e frequenza degli accessi domiciliari.

ART. 10 – AMMISSIONE AL SERVIZIO

Effettuata l'istruttoria e conclusi gli accertamenti, l'ammissione o la non ammissione al S.A.D. viene comunicata entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

L'ammissione alle prestazioni del S.A.D. è stabilita dal Servizio Sociale tenendo conto:

- Delle prestazioni richieste dall'utente;
- Del suo accesso ad altri servizi;
- Delle sue condizioni e bisogni;
- Della disponibilità operativa del servizio

In caso di richieste superiori alla disponibilità operativa del servizio andrà stilata apposita lista di attesa sulla base sia dell'ordine cronologico della presentazione delle domande, sia della gravità delle situazioni evidenziate.

ART. 11 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Assistente Sociale effettua una prima visita domiciliare, con il Coordinatore del Servizio Domiciliare, per verificare la situazione e rilevare i bisogni della persona. Successivamente redigerà il programma di intervento specifico che viene sottoscritto dall'utente o da un suo familiare.

Il S.A.D. è strutturato in modo tale che le prestazioni non siano rese sempre dal medesimo operatore al fine di consentire:

- Una programmazione e verifica degli interventi più articolata e approfondita;
- Che l'utente individui in più operatori il servizio, facilitandone le sostituzioni;
- Che siano ridotti i rischi di "familiarizzazione" e dipendenza dell'utente nei confronti dell'operatore;
- Un metodo di lavoro di gruppo partecipato.

In alcuni casi e per determinate prestazioni è prevista la presenza di due operatori addetti all'assistenza domiciliare per ogni utente.

Nel caso di non autosufficienza grave e totale il servizio si configura come supporto all'assistenza che il nucleo familiare o chi per esso già presta, in quanto è necessario che la persona abbia un referente per l'intero arco della giornata.

ART. 12 – OBBLIGHI DELL'UTENTE

L'utente si impegna:

- Ad essere presente al domicilio al momento dell'intervento
- Ad avvisare gli operatori addetti della sospensione del servizio nell'ultima prestazione che precede la sospensione
- A comunicare all'ufficio competente la richiesta di riattivazione del servizio, dopo temporanea sospensione, entro il giorno precedente a quello in cui si desidera che il servizio venga ripreso
- A pagare il costo del servizio sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale
- Ad aggiornare la propria condizione economica, sottoscrivendo e presentando entro il 28 febbraio di ogni anno l'autodichiarazione DSU ai fini dell'ISEE
- A corrispondere comunque la quota di compartecipazione stabilita nel caso in cui non sia stata comunicata la sospensione del servizio (fatta eccezione per gravi e documentati motivi)

ART. 13 – PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA ALLE SPESE DEL SERVIZIO

Sono previste forme di partecipazione parziale o totale al costo orario del servizio domiciliare e di quello di fornitura pasti a domicilio, calcolate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Per quanto attiene alla partecipazione al Servizio di Assistenza Domiciliare le quote sono definite dalla seguente tabella, cui potrà seguire eventuale adeguamento e/o modifica da parte della Giunta Comunale.

Costo orario di riferimento: € 17,65 ad accesso.

LIMITE ISEE	PERCENTUALE DI CONPARTECIPAZIONE (A CARICO UTENTE)
Da € 0 a € 500,00	0% (totalmente a carico dell'ente)
Da € 500,01 a € 5.000,00	10%
Da € 5.000,01 a € 9.000,00	25%
Da € 9.000,01 a € 19.000,00	40%
Da € 19.000,01 a € 30.000,00	80%
Oltre € 30.000,01	100%

In casi eccezionali, previa accurata valutazione tecnica da parte del Servizio Sociale, il Comune può disporre l'esenzione o la riduzione dal pagamento delle previste quote di contribuzione, in deroga a quanto stabilito dal comma precedente.

La durata della prestazione di assistenza domiciliare viene quantificata calcolando il tempo che intercorre tra l'arrivo dell'operatore a domicilio dell'utente e la sua partenza dopo aver espletato la prestazione e ciò a prescindere dal numero degli operatori necessari all'erogazione del servizio. Non si tiene conto del tempo impiegato per raggiungere il domicilio dell'assistito.

Il numero complessivo dei pasti caldi consegnati al domicilio del singolo utente tiene conto anche degli eventuali pasti disdetti non tempestivamente dall'utente e cioè dopo le ore 9.00 del giorno di inizio sospensione.

ART. 14 – RISCOSSIONE QUOTE

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà mensilmente ad effettuare i conteggi sulla base delle ore di servizio rese e del numero dei pasti erogati.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 15 – CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Il S.A.D. cessa in caso di:

- Richiesta dell'utente
- Ricovero definitivo in struttura protetta
- Decesso
- Trasferimento di residenza in altro Comune
- Qualora vengano meno i requisiti di accesso al servizio

Il S.A.D. viene sospeso in caso di:

- Ricovero ospedaliero
- Trasferimento temporaneo in altro Comune
- Partecipazione ad attività (es. soggiorni climatici)

Inoltre il S.A.D. può essere sospeso in caso di morosità pari o superiore a due mensilità ed il servizio sarà automaticamente ripreso dopo il saldo delle quote arretrate.

Il servizio può essere ridotto od ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e nelle prestazioni, in relazione alle modificate necessità dell'utente, che provvederà a sottoscrivere un nuovo programma di intervento.

Il Comune potrà altresì ridurre la quantità e la tipologia delle prestazioni in ragione delle risorse a disposizione e del numero di domande da soddisfare; di ciò sarà data comunicazione scritta all'utente.

ART. 16 – FORME DI GARANZIA PER GLI UTENTI

Nell'organizzazione del servizio e delle prestazioni si dovranno tenere presenti i seguenti elementi:

- Salvaguardare la dignità, l'autonomia degli utenti, nonché assicurare loro idonee forme di informazione;
- Assicurare il diritto alla riservatezza;
- Promuovere idonee forme di partecipazione degli utenti e dei loro familiari.

Il presente regolamento verrà consegnato in copia ad ogni nuovo utente al momento dell'ammissione in servizio.

ART. 17 – COSTO DEL SERVIZIO E COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

Il costo del servizio si considera ad "accesso". Con il termine "accesso" si intende l'intervento prestato al domicilio della persona in carico, indipendentemente dal numero di operatori presenti contemporaneamente, dalla tipologia di prestazione effettuata e dal tempo impiegato per realizzarla.

I soggetti che beneficiano del Servizio di Assistenza Domiciliare partecipano al costo del servizio come specificato all'art. 13.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e inserito nel sito istituzionale del Comune.